

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3373, 2785, 3390 e 3480-A

Relazione orale

Relatori CIRAMI e MUGNAI

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

E DALLA COMMISSIONE SPECIALE

istituita il 13 dicembre 2001

in materia d'infanzia e di minori

RIUNITE

Comunicato alla Presidenza il 9 gennaio 2006

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione
e affidamento internazionali (n. 3373)

presentato dal Ministro per le pari opportunità

e dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

e col Ministro della giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2005

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche
dell'adozione (2785)

d'iniziativa della senatrice IOANNUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2004

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma
del sistema dell'adozione internazionale di minori (3390)

**d'iniziativa dei senatori BUCCIERO, CARUSO Antonino, STIFFONI,
SEMERARO, GUBERT, MUGNAI, BOBBIO, MANUNZA,
TREDESE, SAMBIN, CARRARA e PELLICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2005

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della
Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di detraibilità dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione
(3480)

d'iniziativa del senatore PERUZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2005

*dei quali le Commissioni riunite propongono l'assorbimento
nel disegno di legge n. 3373*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 4
- della 5^a Commissione permanente » 5

Disegno di legge n. 3373: testo d’iniziativa del Governo e testo
proposto dalle Commissioni riunite » 6

Disegni di legge:

- n. 2785, d’iniziativa della senatrice Ioannucci » 26
- n. 3390, d’iniziativa dei senatori Bucciero ed altri » 28
- n. 3480, d’iniziativa del senatore Peruzzotti » 32

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

sul disegno di legge n. 3373 e su emendamenti

22 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sugli emendamenti 11.1 e 11.4, invitando tuttavia le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di demandare alla Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la competenza a stipulare accordi bilaterali con Paesi stranieri;

parere non ostativo sull'emendamento 12.2, a condizione che venga riformulato il comma 4, evitando di prevedere l'obbligo, da parte delle Regioni, di stipulare apposite convenzioni e di assumere costi connessi alla procedura, che appare confliggente con gli ambiti di autonomia delle Regioni stesse; si segnala, pertanto, l'esigenza di riformularlo nel senso di prevedere la facoltà da parte delle Regioni di stipulare le convenzioni di cui si tratta, e di assumere gli oneri conseguenti;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

sul disegno di legge n. 3373 e su emendamenti

29 novembre 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.9, 3.5, 11.1 (limitatamente alla lettera *f*) del comma 1), 11.8, 12.2, 13.3 e 13.0.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 3373

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Procedimento)

1. All'articolo 29-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata: «legge sull'adozione», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 sono allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, di matrimonio e stato di famiglia;

b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;

c) autocertificazione concernente l'attività lavorativa svolta dai richiedenti negli ultimi tre anni e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi riguardante i componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

d) certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

e) certificato del casellario dei carichi pendenti di cui all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

f) relazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione fa-

DISEGNO DI LEGGE N. 3373

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

—

Art. 1.

*(Procedimento)**Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

miliare, con particolare riferimento all'attività lavorativa e alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, sente, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità, anche a mezzo di un giudice delegato, gli aspiranti genitori adottivi al fine di accertare le motivazioni per le quali hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, nonché la loro attitudine all'adozione internazionale.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per motivate ragioni, nel rispetto del medesimo termine di cui al comma 4, il tribunale per i minorenni dispone, tramite gli organi della pubblica amministrazione, l'acquisizione di ulteriori elementi informativi sulle circostanze risultanti dalla documentazione allegata alla dichiarazione di disponibilità.»;

d) dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«5-bis. Completata l'attività istruttoria, il tribunale emette, entro trenta giorni, motivato decreto di idoneità ad adottare con il quale si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione.

5-ter. Il decreto di idoneità di cui al comma 5-bis è motivato in base alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi, alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore e agli altri elementi accertati nel corso dell'attività istruttoria per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(Disposizioni relative all'efficacia e alla trasmissione del decreto di idoneità)

1. All'articolo 30 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il decreto di idoneità di cui all'articolo 29-bis, comma 5-bis, ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro quattro mesi dalla data di comunicazione del provvedimento. L'efficacia del decreto permane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi, che hanno tempestivamente promosso la procedura, abbiano revocato l'incarico all'ente di cui all'articolo 31, purché lo conferiscano entro due mesi ad altro ente.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto di idoneità è trasmesso immediatamente, unitamente alla documentazione agli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38.»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, le parole: «ed all'ente autorizzato di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'ente di cui all'articolo 31, ove già incaricato».

Art. 3.

(Incarico all'ente autorizzato e accreditato o operativo)

1. All'articolo 31 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «39-ter» sono aggiunte le seguenti: «che risulti accreditato ai sensi dell'articolo 39-quater nel Paese indicato all'atto del conferimento del-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

(Disposizioni relative all'efficacia e alla trasmissione del decreto di idoneità)

Identico

Art. 3.

(Incarico all'ente autorizzato e accreditato o operativo)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'incarico, e sono tenuti ad indicare il tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stato eventualmente avviato il procedimento di adozione nazionale»;

b) al comma 3:

1) l'alinea è sostituito dal seguente:

«L'ente autorizzato e accreditato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione informa, senza indugio, il tribunale per i minorenni e la Commissione di cui all'articolo 38 dell'avvenuto conferimento dell'incarico e svolge le seguenti attività:»;

2) alla lettera b):

2.1) le parole: «con cui esso intrattiene rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «presso i quali risulta accreditato»;

2.2) le parole: «ed alla relazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla documentazione»;

3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la trasmette senza ritardo alla Commissione di cui all'articolo 38»;

4) alla lettera e):

4.1) le parole: «l'atto di consenso all'autorità straniera» sono sostituite dalle seguenti: «senza ritardo l'atto di consenso alla Commissione di cui all'articolo 38»;

4.2) dopo le parole: «dalla stessa richieste;» sono inserite le seguenti: «l'atto di consenso è trasmesso anche al tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stata presentata domanda di adozione nazionale;»;

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, la trasmette immediatamente alla Commissione di cui all'articolo 38 e richiede alla stessa Commissione di provvedere ai sensi dell'articolo 32, comma 1;»;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

«*g*) informa immediatamente la Commissione di cui all'articolo 38, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera;»;

7) alla lettera *m*), le parole: «su richiesta degli adottanti» sono soppresse.

Art. 4.

(*Sanzioni a carico degli enti*)

1. All'articolo 31 della legge sull'adozione, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Agli enti che violino le disposizioni di cui al comma 3 e contravvengano agli obblighi di cui all'articolo 39-ter si applica una delle seguenti sanzioni:

- a*) richiamo;
- b*) sospensione dell'autorizzazione;
- c*) revoca dell'autorizzazione.

3-ter. Le sanzioni di cui al comma 3-bis sono applicate dalla Commissione di cui all'articolo 38, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione, la sua reiterazione e gli effetti prodottisi».

2. All'articolo 72-bis della legge sull'adozione dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39-ter che assuma l'incarico di curare la procedura di adozione senza essere accreditato ai sensi dell'articolo 39-quater, comma 1, o senza che gli sia consentito lo svolgimento delle pro-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 4.

(*Sanzioni a carico degli enti*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cedure di adozione dalla competente autorità straniera ai sensi dell'articolo 39-*quater*, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro; l'organismo competente ad applicare la sanzione è la Commissione di cui all'articolo 38».

Art. 5.

(Dell'adozione pronunciata all'estero)

1. L'articolo 32 della legge sull'adozione è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - *1.* Qualora l'adozione debba essere pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31, comma 3, lettere *c)*, *e)* ed *f)*, concorda con l'autorità straniera, qualora ne sussistano i requisiti, di procedere all'adozione, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore, acconsente alla prosecuzione della procedura e contestualmente provvede ad autorizzare lo stesso minore all'ingresso e alla residenza permanente in Italia.

2. La Commissione provvede senza ritardo ad inviare i provvedimenti di cui al comma 1 e la documentazione allegata all'autorità straniera competente a pronunciare il provvedimento di adozione del minore.

3. Se la Commissione non concorda con la proposta di incontro formulata dall'autorità straniera, restituisce gli atti alla stessa autorità per una nuova proposta.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la dichiarazione che l'adozione corrisponde al superiore interesse del minore ed il consenso alla prosecuzione della procedura di cui al comma 1 non sono ammessi:

a) quando non sussistono le condizioni previste dall'articolo 4 della Convenzione;

b) quando l'adozione non è conforme alle altre disposizioni della Convenzione e ai

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 5.

(Dell'adozione pronunciata all'estero)

1. *Identico:*

«Art. 32. - *1. Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

principi vigenti nello Stato in materia di diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore;

c) quando gli aspiranti genitori adottivi non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

d) quando le indicazioni contenute nel decreto di idoneità non siano state rispettate;

e) quando la procedura adottiva si sia svolta senza l'intervento di un ente autorizzato e delle autorità centrali;

f) quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produca la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine a mezzo della conversione di cui al comma 5.

5. Quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in un'adozione che produca tale effetto se la Commissione la riconosce conforme alla Convenzione. Ai fini della conversione è necessario che i genitori naturali abbiano prestato il proprio consenso espressamente, liberamente e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri. In caso di conversione, la Commissione pronuncia i provvedimenti di cui al comma 1.

6. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con la Commissione e con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del provvedimento di adozione pronunciato dall'autorità straniera, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5. Quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in un'adozione che produca tale effetto se la Commissione la riconosce conforme alla Convenzione. Ai fini della conversione è necessario che i genitori naturali abbiano prestato il proprio consenso espressamente, liberamente e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri **nonché previa completa informazione sugli effetti della propria rinuncia ad ogni legame giuridico con il minore**. In caso di conversione, la Commissione pronuncia i provvedimenti di cui al comma 1.

6. *Identico*».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

(*Effetti dell'adozione pronunciata all'estero*)

1. Dopo l'articolo 32 della legge sull'adozione è inserito il seguente:

«Art. 32-bis. - 1. L'adozione pronunciata all'estero è immediatamente efficace in Italia e produce gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Con il provvedimento di adozione, il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuta formale comunicazione della pronuncia di adozione e del rilascio del visto d'ingresso di cui all'articolo 32, comma 6, dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile, dandone immediata comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.

4. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, il tribunale per i minorenni competente incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di compiere le attività di cui all'articolo 34, comma 2».

Art. 7.

(*Inserimento del minore straniero nella famiglia adottiva*)

1. All'articolo 34 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di adozione o» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal momento dell'ingresso in Italia, e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali, unitamente agli enti autorizzati, assistono, secondo le

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

(*Effetti dell'adozione pronunciata all'estero*)

Identico

Art. 7.

(*Inserimento del minore straniero nella famiglia adottiva*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

modalità indicate nei protocolli di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. I servizi e gli enti riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento del minore segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.»;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 8.

(Dell'adozione pronunciata in Italia)

1. L'articolo 35 della legge sull'adozione è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - 1. Nei casi in cui l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato in merito alla proposta di incontro, emette il provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 1.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è ammessa nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4.

3. La Commissione trasmette il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 1, agli uffici consolari italiani all'estero i quali, rilasciato il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando, ne danno comunicazione alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente.

4. Al minore straniero, per il quale sia stato rilasciato il visto d'ingresso di cui al comma 3, è concesso un permesso di soggiorno per adozione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Il tribunale per i minorenni, ricevuta formale comunicazione del rilascio del visto d'ingresso, riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento pre-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 8.

(Dell'adozione pronunciata in Italia)

1. *Identico:*

«Art. 35. - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.

6. Decorso tale periodo, il tribunale per i minorenni, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia affidataria risulti conforme all'interesse del medesimo, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

7. Qualora l'affidamento preadottivo non risulti conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni, anche prima che sia decorso il periodo di un anno, revoca l'affidamento e dispone un nuovo affidamento preadottivo. Di tale affidamento è data comunicazione all'autorità del Paese straniero, per il tramite della Commissione di cui all'articolo 38, con la specifica indicazione dei nuovi genitori affidatari.

8. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 7, il tribunale, previa comunicazione alla autorità del Paese straniero per il tramite della Commissione, dispone il collocamento del minore presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, ovvero ne dispone il rimpatrio qualora lo richieda la medesima autorità del Paese straniero.

9. Il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere ai sensi dei commi 7 e 8; se ha raggiunto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

6. *Identico.*

7. Qualora l'affidamento preadottivo non risulti conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni, anche prima che sia decorso il periodo di un anno, revoca l'affidamento e dispone un nuovo affidamento preadottivo **a coppia che abbia ottenuto il decreto di idoneità e presso la quale il collocamento del minore risponda all'interesse del medesimo**. Di tale affidamento è data comunicazione all'autorità del Paese straniero, per il tramite della Commissione di cui all'articolo 38, con la specifica indicazione dei nuovi genitori affidatari.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

10. Competente per la pronuncia del provvedimento è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia».

Art. 9.

(Adozione pronunciata a favore di cittadini italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 36 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. L'adozione pronunciata, ai sensi del comma 4, in un Paese straniero che ha ratificato la Convenzione o che nello spirito della Convenzione ha stipulato accordi bilaterali, può riguardare anche un minore proveniente da uno Stato terzo».

Art. 10.

(Incompatibilità dei componenti della Commissione per le adozioni internazionali)

1. All'articolo 38 della legge sull'adozione dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I componenti della Commissione non devono aver ricoperto incarichi presso gli enti di cui all'articolo 31 nei due anni antecedenti all'inizio del loro mandato».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

10. *Identico*».

Art. 9.

(Adozione pronunciata a favore di cittadini italiani residenti all'estero)

Identico

Art. 10.

(Incompatibilità dei componenti della Commissione per le adozioni internazionali)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 11.

*(Compiti della Commissione
per le adozioni internazionali)*

1. All'articolo 39, comma 1, della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, accerta che siano stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 39-quater e che l'ente sia accreditato nel Paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione, cura la tenuta del relativo albo, vigila sull'operato degli enti, lo verifica almeno ogni tre anni e applica le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3-bis. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;»;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) valuta la proposta all'incontro formulata dall'autorità straniera e autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero;»;

c) dopo la lettera l) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«l-bis) esamina segnalazioni, istanze ed esposti in merito ai procedimenti adottivi pervenute dagli aspiranti all'adozione che abbiano conferito incarico all'ente ai sensi dell'articolo 31;

l-ter) provvede ad informare gli aspiranti genitori adottivi in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione ai sensi dell'articolo 31, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 11.

*(Compiti della Commissione
per le adozioni internazionali)*

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

completamento delle procedure distinte in base ai Paesi di provenienza del minore;

l-quater) cura gli adempimenti relativi alle procedure di adozione in casi particolari di un minore straniero di cui all'articolo 57-*bis* e di affidamento temporaneo internazionale di cui all'articolo 57-*ter*.»;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l*-bis. La Commissione, nell'esercizio dei poteri di verifica sull'attività degli enti, può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.»;

e) il comma 2 è abrogato.

Art. 12.

(Promozione delle attività di sostegno successive all'adozione)

1. All'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c*) della legge sull'adozione, dopo le parole: «organi giudiziari minorili» sono aggiunte le seguenti: «per facilitare, successivamente all'ingresso del minore in Italia, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 34».

Art. 13.

(Rapporto fra l'ente, la Commissione e gli aspiranti all'adozione)

1. All'articolo 39-*ter* della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«*l*-bis. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, gli enti devono sottoporre

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 12.

(Promozione delle attività di sostegno successive all'adozione)

Identico

Art. 13.

(Rapporto fra l'ente, la Commissione e gli aspiranti all'adozione)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

alla preventiva approvazione della Commissione:

a) le tariffe da applicare ai servizi resi nel corso della procedura, sia in Italia che all'estero;

b) le condizioni generali di contratto da applicare al rapporto intercorrente con gli aspiranti all'adozione.

I-ter. Il mandato conferito dagli aspiranti all'adozione all'ente deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. In particolare deve prevedere che l'ente:

a) fornisca agli adottanti le informazioni sull'andamento delle adozioni concluse, negli ultimi tre anni, nel Paese straniero da loro indicato, con riferimento ai tempi di attesa, alle classi di età dei minori, ai costi e alle difficoltà operative incontrate;

b) renda nota la data di scadenza della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c);

c) indichi il tempo medio di definizione della procedura e svolga l'incarico ricevuto nel rispetto dei tempi indicati all'atto del conferimento dell'incarico;

d) dia immediato avviso agli aspiranti genitori adottivi qualora non sia in grado di eseguire l'incarico affidatogli nel rispetto dei tempi indicati;

e) aggiorni tempestivamente gli aspiranti all'adozione sullo stato della procedura;

f) svolga l'incarico conferito operando secondo una metodologia leale, trasparente e verificabile.

I-quater. Non possono essere dedotti in contratto importi di spesa da corrispondere all'ente in difformità ai tetti massimi determinati dalla Commissione, d'intesa con i rappresentanti degli enti autorizzati. Dell'importo di spesa eventualmente dedotto in eccesso non può essere richiesto il pagamento.

I-quinquies. Dal momento dell'ingresso del minore in Italia, qualora la legge del

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Paese straniero di provenienza lo richieda, gli affidatari e i genitori adottivi collaborano con gli enti per la stesura delle relazioni da inviare alla competente autorità straniera, concernenti l'andamento dell'inserimento del minore nella nuova famiglia».

Art. 14.

*(Accreditamento degli enti all'estero.
Iniziative di carattere internazionale)*

1. Dopo l'articolo 39-ter della legge sull'adozione sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-quater. - 1. Al fine di ottenere l'accreditamento nel Paese straniero, l'ente autorizzato compie gli adempimenti richiesti dalla legge del Paese medesimo e trasmette alla Commissione il relativo provvedimento adottato dalla competente autorità straniera.

2. Nei casi in cui la legislazione del Paese straniero non preveda l'accreditamento, l'ente trasmette alla Commissione il provvedimento con cui la competente autorità straniera consente lo svolgimento delle procedure di adozione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione.

Art. 39-quinquies. - 1. Al fine di facilitare la fase del procedimento di adozione che si svolge all'estero e di avviare negoziati con nuovi Paesi, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce politiche d'intervento mirate, promuove le attività di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), provvede ad organizzare incontri internazionali e ad avviare ogni altra utile iniziativa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 14.

*(Accreditamento degli enti all'estero.
Iniziative di carattere internazionale)*

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 15.

*(Dell'adozione in casi particolari
di un minore straniero e dell'affidamento
temporaneo internazionale)*

1. Al Titolo IV della legge sull'adozione, dopo il Capo II, sono aggiunti i seguenti:

«CAPO II-*bis*.

DELL'ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
DI UN MINORE STRANIERO

Art. 57-*bis*. - 1. I cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 44, commi 3 e 4, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione di un minore straniero individuato, residente all'estero, relativamente al quale ricorre una delle ipotesi indicate dall'articolo 44, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, deve prestare il proprio consenso all'adozione, con atto pubblico, dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, verifica la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, e compie gli altri accertamenti di cui all'articolo 57.

4. Completata l'attività istruttoria, il tribunale per i minorenni emette, entro trenta giorni, decreto motivato con il quale si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione del minore straniero indicato al-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 15.

*(Dell'adozione in casi particolari
di un minore straniero e dell'affidamento
temporaneo internazionale)*

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'atto della presentazione della dichiarazione di disponibilità.

5. Il decreto di cui al comma 4 è trasmesso, con copia della documentazione allegata, alla Commissione di cui all'articolo 38, la quale trasmette gli atti all'autorità straniera competente a pronunciare il provvedimento di adozione del minore.

6. La Commissione, accertato che l'adozione risponde al superiore interesse del minore, ne autorizza l'ingresso e la residenza in Italia e dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile.

7. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso emesso ai sensi del comma 6, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

8. Si applicano al presente Capo le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

CAPO II-ter.

DELL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO INTERNAZIONALE

Art. 57-ter. - 1. Ai fini della presente legge, per affidamento internazionale si intende l'inserimento di un minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

2. L'affidamento presuppone che i genitori, o chi esercita la potestà sul minore, abbiano prestato il proprio consenso all'affidamento, con atto pubblico dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consape-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

vole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.

3. L'affidamento può riguardare esclusivamente minori che provengono da Stati con i quali siano stati stipulati accordi internazionali. Le condizioni per l'ingresso, la permanenza ed il rimpatrio dei minori accolti in affidamento, non disciplinate dalla presente legge, sono stabilite dai predetti accordi, salvo quanto previsto dalle leggi di ratifica di apposite convenzioni internazionali.

Art. 57-*quater*. - 1. Coloro che accolgono in affidamento temporaneo un minore straniero:

a) provvedono al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, conformemente a quanto prescritto nell'articolo 147 del codice civile;

b) garantiscono e favoriscono il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine e con la cultura del Paese di provenienza.

2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta la revoca dell'affidamento e l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ai sensi dell'articolo 57-*quinquies*, comma 7.

Art. 57-*quinquies*. - 1. Le persone interessate ad accogliere in affidamento temporaneo uno o più minori stranieri presentano dichiarazione di disponibilità al giudice tutelare del luogo in cui hanno la residenza. Il giudice tutelare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, sente gli aspiranti affidatari, verifica se sono in grado di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 57-*quater* e rilascia, in caso di esito positivo, entro quindici giorni, un decreto di idoneità che gli aspiranti affidatari trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 38, affinché sia inoltrato alla competente autorità dello Stato di provenienza del minore.

2. La Commissione riceve dalla competente autorità straniera la proposta di incontro

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tra gli aspiranti affidatari e il minore straniero, corredata delle necessarie informazioni riguardanti il minore, anche di carattere sanitario. La Commissione trasmette agli aspiranti all'affidamento tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore e, dopo aver ricevuto il loro consenso scritto all'incontro, li assiste in tutte le attività da svolgere nello Stato straniero.

3. Il provvedimento di affidamento internazionale pronunciato all'estero viene trasmesso alla Commissione che lo inoltra al giudice tutelare competente. Il giudice tutelare, verificato il rispetto delle condizioni stabilite nella presente legge e negli accordi bilaterali di cui all'articolo 57-ter, comma 3, dispone con decreto l'esecutività del provvedimento di affidamento e incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di vigilare ai sensi del comma 6.

4. La Commissione autorizza l'ingresso in Italia del minore accolto in affidamento. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione dalla Commissione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso, rilasciano il visto d'ingresso a beneficio del minore.

5. Il periodo di affidamento non può superare la durata di due anni ed è comunque prorogabile, dal giudice tutelare, qualora la sospensione dell'affidamento impedisca al minore il completamento del ciclo scolastico in cui viene inserito.

6. I servizi di cui al comma 3 vigilano durante l'affidamento con l'obbligo di riferire senza indugio al giudice tutelare competente ogni evento di particolare rilevanza e di presentare, anche alla Commissione, una relazione annuale sull'inserimento del minore nella famiglia affidataria.

7. Il giudice tutelare, qualora verifichi la violazione dei doveri di cui all'articolo

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

57-*quater*, comma 1, revoca l'affidamento, ne dà comunicazione alla Commissione affinché curi il rimpatrio del minore nel Paese di provenienza e adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore.

Art. 57-*sexies*. - 1. Il minore straniero accolto in affidamento internazionale può soggiornare nel territorio dello Stato per tutta la durata dell'affidamento medesimo.

2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è rilasciato dall'autorità competente all'inizio del periodo di affidamento e per la durata dello stesso».

Art. 16.

(*Norma finale*)

1. All'articolo 38 della legge 31 maggio 1995, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. L'adozione di un minore straniero è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 16.

(*Norma finale*)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 2785

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE IOANNUCCI

Art. 1.

(Istituzione degli operatori per l'adozione)

1. Sono operatori dell'adozione:

- a) il curatore dell'adozione;
- b) l'assistente del post-adozione;
- c) il collegio dei coordinatori dell'adozione.

Art. 2.

(Compiti degli operatori)

1. Il curatore dell'adozione svolge un'attività di supporto e di ausilio al tribunale per i minorenni nell'accertamento dei requisiti degli aspiranti genitori che hanno presentato domanda di idoneità all'adozione. Il curatore dell'adozione svolge la propria attività in collaborazione con gli psicologi dei servizi sociali.

2. L'assistente del post-adozione segue gli adottanti ed il minore dal suo ingresso in Italia per due anni successivi. L'assistente del post-adozione deve trasmettere ogni semestre una relazione al collegio dei coordinatori dell'adozione inerente la situazione psicologica del minore e della coppia.

3. Il collegio dei coordinatori dell'adozione ha poteri di controllo sull'attività degli enti autorizzati nonché di coordinamento nei rapporti tra gli enti e la Commissione per le adozioni internazionali.

4. Il collegio dei coordinatori dell'adozione ha la funzione di costituire ed aggiornare gli elenchi dei curatori dell'adozione e degli assistenti del post-adozione, nonché la facoltà di nominare gli assistenti del post-

adozione quando gli adottanti firmano il mandato all'ente autorizzato.

5. La Commissione per le adozioni internazionali controlla e coordina l'attività dei servizi sociali e degli assistenti del post-adozione. Si pronuncia sulle relazioni degli assistenti del post-adozione disponendo, qualora ne ravvisi la necessità, misure urgenti a tutela del minore.

Art. 3.

(Collegio dei coordinatori dell'adozione)

1. Il collegio dei coordinatori dell'adozione è istituito presso il tribunale per i minorenni di ciascun circondario ed ha sede presso lo stesso tribunale. Il collegio dei coordinatori dell'adozione è composto da un presidente, un vice presidente e da un segretario, nonché da dieci membri di cui almeno due devono essere magistrati del tribunale per i minorenni, due avvocati patrocinanti in cassazione e due psicologi.

2. I membri di cui al comma 1 sono nominati dal presidente del tribunale per i minorenni, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 4.

(Requisiti del curatore dell'adozione e dell'assistente del post-adozione)

1. Per essere nominati curatore dell'adozione e assistente del post-adozione, gli aspiranti devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ovvero in psicologia ed aver conseguito una specializzazione in psicologia giuridica nell'adozione rilasciata dalle autorità competenti.

2. Gli psicologi dei servizi sociali devono essere muniti di un attestato di specializzazione in psicologia giuridica per l'adozione.

Art. 5.

(Controlli sugli organi dell'adozione)

1. Il collegio dei coordinatori dell'adozione, organo indipendente dalla Commissione per le adozioni internazionali, è sottoposto alla vigilanza del tribunale per i minorenni.

2. Il curatore dell'adozione e l'assistente del post-adozione sono controllati dal collegio dei coordinatori dell'adozione.

Art. 6.

(Corso di specializzazione)

1. Il corso di specializzazione in psicologia giuridica per l'adozione ha durata biennale e prevede i seguenti insegnamenti:

a) diritto civile con particolare riferimento alla Costituzione ed al libro I del codice civile;

b) diritto penale minorile;

c) psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento alle condizioni di minori abbandonati;

d) storia, usi e costumi dei maggiori paesi dell'adozione internazionale;

e) *iter* pratico dell'adozione.

2. I docenti del corso di specializzazione sono nominati dal collegio dei coordinatori dell'adozione tra magistrati del tribunale per i minorenni, avvocati che abbiano un *master* in diritto di famiglia o di diritto minorile e psicologi.

3. Le università sono autorizzate a svolgere i corsi di specializzazione di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, avvalendosi dei docenti ordinari delle facoltà di giurisprudenza e psicologia.

DISEGNO DI LEGGE N. 3390

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUCCIERO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «dodici» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il tribunale nell'emettere il provvedimento di proroga, deve altresì, valutare se sussistano i requisiti per procedere ai sensi dell'articolo 8»;

b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero qualora, accertata l'esistenza dei requisiti necessari, il tribunale proceda ai sensi dell'articolo 8».

Art. 2.

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio per i quali non sussistano situazioni o procedure di separazione personale.»;

b) il comma 6 è abrogato;

c) al comma 8, dopo le parole: «adozione dei minori» sono inserite le seguenti: «anche stranieri» e le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

Art. 3.

1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In ogni caso, al termine dell'istruttoria, il tribunale, in camera di consiglio, emette un provvedimento succintamente motivato in ordine alla domanda presentata ai sensi del comma 1. Avverso tale decisione è ammesso il reclamo davanti alla Corte d'appello, ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il tribunale per i minorenni, nel formulare l'abbinamento adottivo, utilizza, quale unico parametro, l'interesse del minore. Il provvedimento che dispone l'abbinamento deve, a tal fine, essere estesamente motivato.».

Art. 4.

1. All'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al comma 2 le parole da: «Il decreto contiene anche indicazioni» a: «da adottare» sono soppresse.

Art. 5.

1. All'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti di cui all'articolo 39-ter, entro sei mesi dalla richiesta di conferimento dell'incarico di cui al comma 1, con lettera

raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla coppia e alla Commissione di cui all'articolo 38, possono rifiutare l'incarico per raggiunta capienza, o per accertata incompatibilità delle richieste della coppia con le determinazioni dell'ente sulle adozioni di minori stranieri, ovvero per mancato accordo sul Paese in cui l'adozione potrebbe svolgersi fra quelli in cui l'ente è operativo. Analogamente è concesso alla coppia di aspiranti, che riscontri il venir meno del rapporto fiduciario con l'ente autorizzato, di revocare l'incarico entro sei mesi dal suo conferimento, con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ente e alla Commissione. La Commissione, accertato il rifiuto ovvero la revoca, rimette in termini la coppia per la presentazione della richiesta ad altro ente.»;

b) al comma 3:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) informa gli aspiranti, prima dell'accettazione dell'incarico, sulle procedure che inizierà in Italia e nel Paese eventualmente prescelto, sui tempi medi verificatisi per concludere le pratiche negli anni precedenti, sulle concrete prospettive adottive, sui costi, sul numero degli incarichi accettati e non ancora conclusi divisi per ognuno dei Paesi in cui l'ente è operativo e sul numero di incarichi portati a conclusione dall'ente nei due anni precedenti»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) riceve il consenso scritto degli aspiranti all'adozione all'incontro tra gli aspiranti stessi ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera; il presidente dell'ente è autorizzato ad autenticare tutte le firme degli adottanti da cui ha ricevuto l'incarico di cui al comma 1, necessarie per la conclusione della procedura»;

Art. 6.

1. All'articolo 32 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Se l'autorizzazione di cui al comma 1 avviene a seguito di una sentenza definitiva di adozione, emessa dall'autorità straniera competente, assume il valore di ordine di trascrizione della sentenza straniera. A tal fine la Commissione, prima dell'ingresso del minore in Italia, accerta che dal provvedimento dell'autorità straniera che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

1-ter. La Commissione accerta, inoltre, nel caso previsto dal comma 1-bis e prima dell'ingresso del minore in Italia, che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, nonché la sussistenza della certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39».

2. All'articolo 35 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 2 e 3.

Art. 7.

1. All'articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, senza necessità del permesso di soggiorno per la permanenza a scopo adottivo in Italia, per tutta la durata della procedura».

Art. 8.

1. All'articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il personale degli enti di cui all'articolo 39-ter non può esibire ad alcun estraneo le documentazioni sulle adozioni concluse o *in itinere*, ed è tenuto al segreto d'ufficio in ordine ad ogni notizia sugli adottati e sugli adottanti».

Art. 9.

1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, prescelto tra personalità di riconosciuta e certificata esperienza nel settore della protezione dei diritti dei minori e dell'adozione internazionale»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta».

Art. 10.

1. All'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) stipula accordi bilaterali con Paesi stranieri o con autorità centrali al fine di favorire l'applicazione della Convenzione o dei suoi principi generali, di agevolare le

adozioni internazionali e le politiche di aiuto all'infanzia abbandonata e, a tale scopo, può ottenere l'ausilio e la cooperazione del personale delle ambasciate e dei consolati d'Italia».

2) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) autorizza le trascrizioni delle sentenze straniere definitive di adozione, previste dal comma 1-bis dell'articolo 32.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione istituisce un comitato di cui fanno parte i rappresentanti degli enti autorizzati. Tale comitato, che può essere suddiviso in sottocomitati tematici, svolge riunioni periodiche al fine di esaminare le problematiche emergenti e di coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione. Il comitato esprime parere motivato in ordine agli accordi di cui alla lettera b) del comma 1, sulle autorizzazioni all'attività di nuovi enti o sulla revoca di autorizzazioni e sulla relazione di cui al comma 4».

Art. 11.

1. All'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il servizio di cui al comma 2 può essere altresì delegato ad uno o più enti di cui all'articolo 39-ter, autorizzati ad operare all'interno del territorio regionale. A tal fine le regioni possono stipulare apposite convenzioni con tali enti che prevedano, tra l'altro, l'assunzione di determinati costi della procedura in capo alla regione stessa, le modalità operative dell'ente in ordine agli utenti convenzionati, l'accessibilità dell'ente per gli utenti che utilizzino la convenzione, i controlli effettuabili in merito alle procedure convenzionate da parte della regione».

Art. 12.

1. All'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Gli enti autorizzati sono esentati dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'acquisizione e nella fornitura di beni o di servizi necessari alle loro attività di adozione, di sussidiarietà e solidarietà internazionale. Sono, altresì, esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)».

2. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ed il la-

voratore hanno, inoltre, diritto a fruire di un congedo, avente la medesima natura e conseguenze di quello di maternità, di durata corrispondente all'intero periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento».

3. Tutte le certificazioni e tutti gli atti provenienti da pubbliche amministrazioni necessari per l'ottenimento dell'idoneità all'adozione, ovvero necessari alla conclusione della procedura adottiva in Italia o all'estero, sono gratuiti ed esenti da imposte di bollo.

4. Le analisi, le visite mediche e le vaccinazioni necessarie all'ottenimento dell'idoneità all'adozione, ovvero necessarie per la conclusione della procedura adottiva in Italia o all'estero, sono gratuite ed esentate dal pagamento del *ticket* presso le strutture pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE N. 3480

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PERUZZOTTI

Art. 1.

1. All'articolo 29-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I termini indicati nel presente articolo sono perentori e non suscettibili di proroghe o dilazioni».

2. All'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di decorso senza esito del termine complessivo di sei mesi e quindici giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 1 dell'articolo 29-*bis*, il Presidente del Tribunale per i minori, previa richiesta presentata per iscritto dagli aspiranti genitori adottivi, rilascia d'ufficio, entro dieci giorni da tale ultima istanza, il decreto di idoneità all'adozione internazionale secondo i criteri espressi dalla coppia».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 80-*bis*. - (*Detraibilità degli oneri sostenuti per la procedura di adozione*). - 1. Gli oneri sostenuti dagli aspiranti genitori adottivi per le procedure d'adozione, compresi i viaggi, il vitto e il soggiorno in Italia o all'estero, debitamente certificati dall'ente autorizzato che ha curato la procedura adottiva, sono detraibili ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 3.

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*-quater, è aggiunta la seguente:

«*i*-quinqües) gli oneri sostenuti da ogni singola famiglia adottante, per le procedure d'adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, fino all'importo di 20.000 euro».

Art. 4.

1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) un presidente di elevata moralità, nonché con comprovata esperienza nel settore delle adozioni, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra le persone facenti parte di un'associazione di volontariato di famiglie adottanti, a carattere nazionale;».

2) la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, costituite al fine di salvaguardare i diritti delle famiglie adottive e dell'infanzia abbandonata. Tali associazioni, per poter accedere alla Commis-

sione per le adozioni internazionali, devono possedere i seguenti requisiti:

1) carattere nazionale, con rappresentanti o soci in almeno cinque regioni;

2) far parte di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le associazioni aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera m), al fine di essere inserite all'interno della Commissione per le adozioni internazionali hanno l'obbligo di presentare apposita domanda al presidente della Commissione stessa, il quale si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza».

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

